

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

Il Giudice del Lavoro Dott., all'udienza del 7 giugno 2005, ha pronunciato il seguente

DISPOSITIVO DI SENTENZA

Nella causa iscritta al n.3000 del R.G.A.C. dell'anno 2002

TRA

....., elettivamente domiciliato in Catanzaro,, presso lo Stuio dell'avv., che lo rappresenta e difende in virtu' di procura a margine del ricordo introduttivo;

RICORRENTE

E

M.I.U.R., Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art.417 bis c.p.c. dalla dott.ssa, Dirigente dello stesso Ministero, legalmente domiciliato presso l'Ufficio per la gestione del lavoro, sito in Catanzaro,

(Omissis)

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, cosi' provvede:

1. **Accoglie** il ricorso e, per l'effetto, **dichiara** che ha diritto al riconoscimento giuridico ed economico dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza;
2. **Condanna** il Ministero convenuto al pagamento delle differenze retributive dal 1° gennaio 2000, tra lo stipendio corrisposto e quello dovuto per il titolo di cui in motivazione, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
3. **Condanna** il Ministero convenuto a rifondere all'odierno ricorrente le spese del giudizio, liquidate in complessivi € 4.000, oltre accessori di legge, con distrazione, ai sensi dell'art.93 c.p.c., a favore del procuratore costituito.

Catanzaro 7 giugno 2005

IL GIUDICE DEL LAVORO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

Il Giudice del Lavoro, Dott., all'udienza del 7 giugno 2005, ha pronunciato il seguente

DIPOSITIVO DI SENTENZA

Nella causa iscritta al n.3004 del R.G.A.C. dell'anno 2002

TRA

....., elettivamente domiciliato in Catanzaro, presso lo studio dell'Avv., che lo rappresenta e difende in virtu' di procura a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTE

E

M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art.417 bis c.p.c., dalla dott.ssa, Dirigente dello stesso Ministero, legalmente domiciliato presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, sito in Catanzaro,

RESISTENTE

(Omissis)

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. **Accoglie** il ricorso e, per l'effetto, **dichiara** che ha diritto al riconoscimento giuridico ed economico dell'aniznità maturata presso l'ente locale di provenienza;
2. **Condanna** il Ministero onvenuto al pagamento di € 10.552.08 per il titolo di cui in motivazione, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
3. **Condanna** il Ministero convenuto a rifondere all'odierno ricorrente le spese del giudizio, liquidate in complessivi € 4.000, oltre accessori di legge, con distrazione, ai sensi dell'art.93 c.p.c. a favore del procuratore costituito.

Catanzaro 7 giugno 2005

IL GIUDICE DEL LAVORO